

SENT. N° 301

Sent. n. 301/14  
Dep. 21-2-14  
Pub. 25-2-16  
Cron. 883  
Rep. 814

GIURE.IT



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato – *ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.* - la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 4896/2010 Ruolo Generale promossa

DA

S.A. ~~REDAZIONE~~

con il patrocinio degli Avv.ti ~~REDAZIONE~~ come da mandato in atti;

**Conclusioni:** "Come da memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c."

*attore*

CONTRO

~~REDAZIONE~~ S.P.A., in persona del legale rappresentate  
pro tempore,

con il patrocinio dell'Avv. R. ~~REDAZIONE~~ come da mandato in atti;

**Conclusioni:** "Come da foglio allegato e facente parte del verbale di udienza del 31.12.2013".

*convenuta*

**OGGETTO:** "Risarcimento danni da sinistro stradale".

fc

## FATTO E DIRITTO

S. [redacted] ha convenuto in giudizio F. [redacted], quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Emilia Romagna, per sentirla condannare al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti nell'incidente stradale avvenuto il [redacted] 2007 ad ore [redacted] circa sulla via [redacted] fra il velocipede da lui condotto e un autoveicolo rimasto non identificato, che, preveniente dall'opposta direzione di marcia, aveva effettuato ad elevata velocità manovra di sorpasso di una colonna di veicoli, invadendo completamente la corsia di pertinenza attorea, andando ad urtare con lo specchietto retrovisore il manubrio della bicicletta di S. [redacted] e provocandone la caduta a terra; il conducente dell'autoveicolo aveva subito abbandonato il campo del sinistro senza prestare soccorso ed era rimasto sconosciuto.

F. [redacted] nel proprio atto costitutivo, ha richiamato la controparte all'assolvimento dell'onere dimostrativo delle circostanze allegare e concluso per il rigetto delle pretese economiche di S. [redacted]

Nel corso del giudizio sono state espletate istruttoria orale e CTU medico-legale, affidata alla dott. Paolo Delia; la causa è pervenuta infine all'udienza odierna per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c.

\*\*\*

In via preliminare, la domanda di S. [redacted] è procedibile ai sensi dell'art. 145 T.U. Assicurazioni, essendo stato adempiuto dal danneggiato l'onere di preventiva richiesta risarcitoria alla compagnia assicuratrice convenuta (cfr. lettere raccomandate con avviso di ricevimento inoltrate a Consap e F. [redacted] di cui ai docc. n. 46 e segg.).

Sempre in via preliminare, va osservato che la citazione in giudizio di F. [redacted] [redacted], nella qualità precisata in premessa, è da ricondurre – stando alla prospettazione attorea - all'ipotesi normativa di cui al vigente art. 283 lett. a) T.U. Assicurazioni riproduttivo dell'originaria, analoga previsione di cui all'art. 19 della Legge 24.12.69 n. 990, ossia al caso in cui "il sinistro sia cagionato da veicolo non identificato".

Nel merito, la domanda di S. [redacted] accolta nella misura e per le seguenti ragioni.

Ritiene questo Giudice, con riguardo alla dinamica del sinistro, che l'istruttoria svolta abbia consentito di accertare che il fatto dannoso si verificò secondo le modalità descritte nell'atto di citazione.

Elementi di valutazione dotati di notevole efficacia dimostrativa in tal senso sono rappresentati dai danni riportati dal velocipede condotto da S. [redacted] e, soprattutto, dalle deposizioni rilasciate dai testimoni T. [redacted] P. [redacted] e T. [redacted] E. [redacted] che, insieme all'attore, stavano percorrendo in sella alle loro biciclette via [redacted] quando il sinistro si verificò.

I nominati testimoni hanno entrambi confermato integralmente il capitolato di prova attoreo e, in modo specifico, che essi stavano procedendo in fila, tenendo il margine destro della carreggiata, quando una BMW proveniente dall'opposta direzione, all'improvviso, si portava sulla loro corsia di marcia per effettuare manovra di sorpasso, occupava completamente tale corsia, e così ostacolando il transito dei tre velocipedi, andava ad urtare con lo specchietto retrovisore il manubrio della bicicletta di S. [redacted] su quest'ultimo aspetto in particolare il teste T. [redacted] quindi dopo avere superato i ciclisti, due dei quali – tra cui S. [redacted] caduti a terra nella piazzola antistante il n. civico [redacted] rientrava nella propria corsia e se ne andava.

Reputa chi scrive che le perplessità espresse dalla convenuta sull'attendibilità dei due testimoni non siano da condividere, atteso che T. [redacted] e T. [redacted] hanno entrambi riconosciuto di non avere sofferto alcun danno in occasione dei fatti per cui e causa e di non avere mai avanzato, pertanto, alcuna richiesta economica per quanto avvenuto il 01.05.07, sicché essi appaiono sinceramente disinteressati alle sorti di questo giudizio. Inoltre, il teste T. [redacted] è particolarmente attendibile in quanto viaggiava, in sella alla propria bici, dietro a S. [redacted] e dunque si trovava in una posizione privilegiata che gli ha permesso di riferire sia sulla improvvisa e pericolosa manovra intrapresa dalla BMW, sia sull'urto tra essa e il mezzo attoreo, sia sulla posizione di marcia del S. [redacted] ("sul margine destro della carreggiata"), sia sulle conseguenze di tale

urto ("Io e S[redacted]amo caduti tutti e due nella piazzola asfaltata di fronte al civico [redacted] Santos è caduto sul fianco sinistro e io mi sono incastrato nelle ruote della sua bicicletta; anch'io sono caduto ma non mi sono fatto nulla. Quando ho avuto il contatto con la bici del Santos, questa era già a terra").

Anche le osservazioni critiche di Fondiaria sulla mancanza di ulteriori testimoni non legati all'attore da rapporti di conoscenza o amicizia non sono plausibili, proprio in ragione del fatto che, sebbene appurata attraverso l'istruttoria orale la presenza di veicoli sul tratto al momento del sinistro, è altresì vero che l'assenza di lesioni in capo a T[redacted] e T[redacted] poneva gli stessi in condizione di totale autosufficienza, con possibilità di apprestare immediato ed adeguato soccorso all'infortunato S[redacted] senza necessità di richiedere ed ottenere aiuti esterni, né di individuare, in tale contesto, soggetti che avrebbero potuto in seguito avallare la prospettazione attorea sulla dinamica del fatto e sue conseguenze. Del resto, giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in caso di azione risarcitoria intrapresa nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per danni cagionati da veicolo non identificato, la prova può esser fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni e alle circostanze del caso concreto (così Cass. civ. 18.11.2005 n. 24449): del tutto normale dunque, e non censurabile secondo il parametro di diligenza espresso dalla Suprema Corte con la citata sentenza, che dopo lo spavento e la caduta, i tre ciclisti abbiano verificato le loro condizioni fisiche e che i due rimasti incolumi abbiano rivolto la loro attenzione esclusiva all'amico meno fortunato che, nell'occorso, aveva riportato contusioni ed abrasioni multiple ad arti e capo.

Le riproduzioni fotografiche in atti, poi, comprovano il danneggiamento del velocipede attoreo - è evidente l'asportazione di parte della protezione del manubrio lato sinistro - e confermano, così, il contatto tra auto e bicicletta come riferito da T[redacted], mentre la CTU e la documentazione medica in atti attestano la reale caduta a terra del S[redacted] sul

lato sinistro del corpo, in cui sono stati accertate lesioni interessanti ginocchio, gamba e caviglia.

Alla luce delle precedenti considerazioni fondate sulle risultanze processuali raccolte, va pertanto affermata la responsabilità del conducente della BMW nella causazione del sinistro e, conseguentemente, quella della convenuta [REDACTED]

[REDACTED] quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per la Regione Emilia Romagna, fondata sul vigente art. 283 lett. a) T.U. Assicurazioni riprodotto dell'originaria, analoga previsione di cui all'art. 19 della Legge 24.12.69 n. 990, per il caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato.

Tuttavia, poiché accertato che tra il veicolo investitore ed il velocipede condotto da S. [REDACTED] verificò uno scontro, trova applicazione nel caso di specie l'art. 2054 cod.civ. che sancisce la presunzione dell'eguale concorso di colpa di ciascun conducente: tale presunzione è superata, nel caso di specie, dalla accertata posizione del velocipede dell'attore, in transito sul margine destro della corsia di marcia al momento dell'incidente.

Passando così al quantum risarcitorio, il CTU nominato, Dott. Paolo Delia, ha ritenuto soddisfatto il nesso causale tra il fatto illecito verificatosi in Reggio Emilia il 01.05.07 e le lesioni riportate dall'attore attori, consistite in "contusioni escoriate multiple ad arto superiore destro e inferiore sinistro. Trauma contusivo distorsivo della caviglia sinistra con sofferenza condrale astragalo-tibiale anteriore, versamento articolare al comparto anteriore e posteriore, stiramento delle componenti legamentose al comparto esterno" (pag. 11 perizia).

Per comodità espositiva, si anticipa che i postumi di natura permanente quantificati dal CTU ricadono, ai fini liquidativi, nell'ambito delle cd. micropermanenti contemplate dall'art. 139 del TU Assicurazioni, i cui importi sono stati aggiornati al 01.04.2013 dal relativo D.M.

I valori monetari indicati dal Decreto Ministeriale, tuttavia, non prendono in considerazione il complessivo pregiudizio non patrimoniale così come espresso, con una interpretazione costituzionalmente orientata, dalle Sezioni Unite della Corte di

Cassazione con la nota sentenza n. 26972/08, ma si limitano a valutare i soli aspetti relazionali e biologici della lesione sofferta, omettendo ogni stima in relazione alle residue componenti del danno alla salute costituzionalmente tutelato (art. 32).

Le tabelle sulle cd. micropermanenti, sostanzialmente, non attribuiscono alcun valore al danno correlato alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima.

Spetta dunque al giudice procedere ad una adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale che ristori integralmente il pregiudizio anche per la componente riguardante le menzionate sofferenze.

Ciò precisato, il CTU ha accertato che, in conseguenza del sinistro, all'attore è derivato il seguente danno:

- incapacità temporanea parziale al 75% giorni 25: Euro 866,25
- incapacità temporanea parziale al 50% giorni 25: Euro 577,50
- incapacità temporanea parziale al 25% giorni 25: Euro 288,75
- danno biologico 7%: € 8.110,36 tenuto conto dell'età del danneggiato (55 anni al momento del fatto)

quantificazioni economiche operate con utilizzo degli importi tabellari suindicati, proporzionalmente ridotti per l'invalidità temporanea parziale.

Alla somma come sopra determinata e pari a complessivi Euro 9.842,86 afferente al solo danno all'integrità psico-fisica occorre aggiungere, con finalità di personalizzazione e di effettivo integrale ristoro di tutte le componenti del danno non patrimoniale (considerato che nella condotta del conducente del veicolo investitore è ontologicamente ravvisabile il reato di lesioni colpose e tenuto conto della relativa esiguità di postumi invalidanti accertati, oltre che della contenuta durata della convalescenza di S. [redacted] pari a due mesi e mezzo) l'importo, reputato congruo, di Euro 2.500,00 nonché l'importo per il danno patrimoniale (danno emergente) relativo a spese mediche per Euro 572,00.

Il danno complessivamente patito da S. [redacted] ammonta così ad attuali Euro 12.914,86.

Nessuna incidenza sulla quantificazione del danno può essere attribuita alla data odierna

alla patologia insorta a carico dell'attore in epoca successiva al fatto di causa: la CTU dà atto di interventi di asportazione di neoformazioni della vescica e di un ciclo di chemioterapia affrontato da S. [REDACTED], ma sulla base di tali elementi non è possibile esprimere alcun valido giudizio prognostico quanto ad aspettative di vita attoree. In ogni caso, la giurisprudenza favorevole alla decurtazione dell'ammontare del danno da sinistro con riferimento alla durata della vita effettiva del danneggiato attiene al caso in cui il decesso si verifica, per cause indipendenti dall'evento, durante il giudizio risarcitorio e prima della liquidazione del danno, poiché solo in quel caso la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato ad una probabilità statistica e diventa un dato noto e certo a cui parametrare temporalmente le ripercussioni negative della permanente lesione dell'integrità psicofisica del soggetto. Allo stato, tale dato resta ignoto quanto a momento di verifica e, come tale, non influente sulla stima del danno.

Spettano al danneggiato anche gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 cod.civ., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. S.U. 1712/95), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.

Tale voce di danno può essere liquidata equitativamente in Euro 1.868,00 calcolata anno per anno sui singoli scaglioni rivalutati secondo l'indice medio ISTAT, previo ricorso a titolo puramente parametrico al tasso legale di interessi, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della stessa: la base per il calcolo di interessi viene individuata nell'importo del danno devalutato alla data del sinistro 01.05.07 (pari a Euro 11.379,00).

Ne consegue la quantificazione del danno complessivamente liquidabile in favore di S. [REDACTED] in attuali Euro 14.782,86 somma al cui pagamento [REDACTED] [REDACTED] va dichiarata tenuta e condannata, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con applicazione dei criteri di cui al D.M. 140/2012 tenendo a mente il valore medio-massimo per ogni fase processuale effettivamente svolta.

Infine, le spese di CTU liquidate in corso di causa sono poste in via definitiva a carico di [REDACTED]

### P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da S. [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] ogni contraria istanza ed eccezione respinta o assorbita, così decide:

- dichiara che il sinistro si è verificato p responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato;
- dichiara tenuta e condanna F. [REDACTED], quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada per la Regione Emilia Romagna al pagamento in favore di S. [REDACTED] della complessiva somma di Euro 14.782,86 all'attualità, oltre ai soli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- dichiara tenuta e condanna la convenuta F. [REDACTED] alla rifusione delle spese processuali sostenute da S. [REDACTED], che liquida sul valore dell'accolto in complessivi Euro 3.418,00 di cui Euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico di F. [REDACTED] le spese della CTU medico-legale espletate, come liquidate in corso di causa.


Reggio Emilia, 21 febbraio 2014

Il Giudice

dott. Cristina Ferrari



8



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott. Giovanni [REDACTED]



COPIA